CITTÀ DI TAURISANO
Provincia di Lecce

IL SINDACO rende noto

che il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il seguente Decreto:

REGIONE PUGLIA
Decreto della Giunta Regionale
N. 164 del registro

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l'anno 2008, ai sensi della legge n. 353 del 21/11/2000 e della L.R. n. 18 del 30/11/2000

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
OMISSIS
DECRETA

Art. 1) - Per l'anno 2008, su tutto il territorio regionale è in vigore dal 15 Giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati dalla Regione Puglia, fatta salvo la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° Giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
Art. 2) - Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima nonchè dell'art. 3 della Legge n°353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- Tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Inoltrare auto nel bosco a parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Art. 3) - Le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, la Spocietà Autostrade, le Provincie, i Comuni, o Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 Giugno 2008, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devoco provvedere alla pulizia delle banchine, cunette a scarpate mediante la rimozione di erba secca, sterpi residui di vegetazione ed ogni altro materiale creando nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.
Art. 4) - I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare,a norma della L.R. 12/05/1997 n° art. 3, la bruciatura della stoppia a condizioni che lungo il perimetro della superficie interessata sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e entro il 15 Luglio, una "precasa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metrie, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si proroghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.
Art. 5) - E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 Giugno 2008, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie a terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
Art. 6) - I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 Giugno 2008, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
Art. 7) - I Comandi Militari, nell'esecuzione a fuoco, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie, per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto verrà preventivamente prescritto dal Settore Foreste della Regione Puglia;
Art. 8) - Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12-13-14, le Provincie, le Comunità Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territolo insistono complessi boscati, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile, così come previsto dall'art. 14 della citata legge regionale n.18 del 30/11/2000.
Art. 9) - Le trasgressioni ai divieti previsti dall'art. 2, del presente Decreto, saranno punite a norma dall'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353, commi 5-6-7-8 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamneto di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.
Art. 10) - Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dall'art. 11 della Legge n. 353 del 21/11/2000.
Art. 11) - I Comandi del Corpo Forestale dell Stato, degli organi di Polizia nonchè di tutti gli altri Organi preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme dl presente Decreto oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne peresguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 12) - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffuciale della Regione Puglia ai sensi delle lett. a e dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.
Art. 13) - Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul BURP ed è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Art. 14) - Il presente decreto non comporta impegno di spesa e dallo stesso non scaturiscono oneri di natura finanziari per la Regione Puglia.

INVITA TUTTI I CITTADINI ALLO SCRUPOLOSO RISPETTO

Taurisano, 14 Aprile 2008

Il Presidente
Nicola VENDOLA

Il Sindaco
Luigi GUIDANO